

## TORNATA DEL 25 GIUGNO 1860

- 18 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** Atti diversi — *Presentazione di cinque schemi di legge: 1° riordinamento del corpo dei carabinieri; 2° riordinamento del servizio pubblico nei circondari di San Remo, Oneglia, Nizza e Moriana; 3°, 4° e 5° maggiori spese sui bilanci del 1859 e 1860, e acquisto della casa Pollone in Torino — Deposito di un progetto di legge del senatore Linati — Esposizione e reclami del senatore Di Collobiano sul fatto della perquisizione da lui subita in Firenze — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — Ordine d. l. giorno del senatore Roberto D'Azeglio, al quale si associa il ministro della guerra — Approvazione dell'ordine del giorno suddetto — Adozione del progetto di legge per estendere alle nuove provincie dello Stato la legge organica sul reclutamento — Discussione del progetto di legge per la proroga dei termini portati dalla legge 13 luglio 1857 sulle enfiteusi — Avvertenze ed istanze dei senatori Farina e Lausi — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Adozione dei seguenti progetti di legge: 1° per la proroga dei termini ai procuratori per prestare la malleveria; 2° per l'attuazione in Toscana delle leggi sarde sulla stampa — Presentazione di tre progetti di legge: 1° ferrovia da Alzo a Novara; 2° molo nuovo in Genova; 3° calate nel porto di Genova.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri della guerra, dell'interno, di grazia e giustizia, e delle finanze.)

**ARNULFO**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Sono pervenute alla Presidenza cinque domande di congedo, di cui darò conoscenza al Senato.

La prima è del senatore vice-presidente, marchese Ridolfi, il quale così si esprime:

« L'incarico ricevuto di dirigere il regio Museo di fisica e storia naturale in Firenze, e le vive sollecitazioni che mi si fanno perchè io mi rechi a quel posto, mi costringono a domandare al Senato un congedo per il tempo occorrente a ricevere quelle consegne, e che potrebbe facilmente assorbire quello che resta dell'attuale Sessione parlamentare.

« Voglia Vostra Eccellenza appoggiare questa mia domanda, ecc. »

La seconda è del senatore Poggi, il quale scrive che affari urgenti di famiglia lo richiamano a Firenze, e prega il Senato di accordargli un regolare congedo di un mese.

La terza è del senatore Matteucci, il quale, costretto dagli obblighi del suo ufficio ad allontanarsi per qualche tempo da Torino, prega anch'egli il Senato che voglia accordargli un congedo di un mese.

La quarta è del senatore Coppi, il quale, per motivi di salute, dovendosi recare alle acque di Montecatini in Toscana, chiede un congedo di un mese.

La quinta ed ultima pervenutami è del senatore Mosca, il quale scrive che per alcune emergenze che non consentono ulteriore ritardo è costretto ad assentarsi da Torino per otto giorni, e prega il Senato di accordargli il relativo congedo.

Interpellerò il Senato se intende di accordare i chiesti congedi; chi è di questo avviso si alzi.

(È approvato.)

In seguito di questi nuovi congedi accordati, il numero dei senatori presenti necessari per la validità delle nostre votazioni rimane ora di 64.

Il cavaliere dottore Giovanni Demarchi fa omaggio al Senato di alcune copie di un suo scritto intitolato: *Studi statistici sulle farmacie e sugli esercizi sanitari nel regno sardo.*

### PROGETTI DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEL CORPO DEI CARABINIERI.

**FANTI**, ministro della guerra. D'accordo col ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per riordinare il corpo dei carabinieri reali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 540.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito.

**PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO NEI CIRCONDARI DI SAN REMO, ONEGLIA, NIZZA E MORIANA.**

**FABINI, ministro dell'interno.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzare il Governo del Re al riordinamento provvisorio del pubblico servizio nei circondari di San Remo e di Oneglia, e in parte del territorio già appartenente ai circondari di Nizza e Moriana. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 154.)

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà pure sollecitamente stampato e quindi distribuito.

**PROGETTI DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1859 E 1860 E PER ACQUISTO DELLA CASA POLLONE IN TORINO.**

**VIGNETTI, ministro delle finanze.** Domando la parola. Ho l'onore di rassegnare al Senato tre schemi di legge già approvati dalla Camera elettiva.

Il primo è concernente maggiori spese sul bilancio 1859 per servizio dei telegrafi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 175 e 180.)

Il secondo concerne maggiori spese sul bilancio 1860 delle provincie toscane. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 175 e 180.)

Il terzo è relativo alla compra della casa Pollone per uso del Ministero delle finanze. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 196.)

**PRESIDENTE.** Do pure atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge, che saranno egualmente mandati alla stampa e quindi distribuiti negli uffici.

Debbo pure annunziare al Senato che il senatore Linati, valendosi della facoltà accordata dall'articolo 10 dello Statuto, presenta un progetto di legge.

Il Senato deciderà quando vorrà radunarsi negli uffici per esaminare questo progetto.

A termini dell'articolo 76 del regolamento, un senatore, il quale, prevalendosi della facoltà d'iniziativa appartenente a ciascuna Camera, in virtù dell'articolo 10 dello Statuto, vorrà fare una proposta di legge, dovrà depositarla in iscritto e firmato da lui sul banco del presidente, il quale annunzierà l'avvenuta deposizione, senza fare cenno dell'oggetto della proposta, e convocherà quindi nel più breve termine possibile il Senato in conferenza degli uffici riuniti, perchè ivi ne sia fatta lettura.

Se crede, il Senato potrebbe tenere quest'adunanza negli uffici nella corrente settimana.

Siccome abbiamo in corso di discussione leggi che sono state dichiarate d'urgenza, delibererà poi il Senato il giorno che vorrà fissare per discutere tale progetto.

E accordata la parola al senatore Di Collobiano.

**RECLAMO DEL SENATORE DI COLLOBIANO PER UNA PERQUISIZIONE FATTAGLI A FIRENZE.**

**DI COLLOBIANO.** Grato all'amico collega conte Sauli, che ha preso in mezzo a voi, o signori, la parola per domandare conto di un fatto, il quale, doloroso per la persona mia, non lo è meno per noi tutti, per lo Statuto da noi giurato, per la libertà, i di cui vessilli sventolano numerosi sul capo nostro; grato alla risposta che favoriva produrre in Senato l'onorevole ministro, mi è caro proferire all'amico che la provocava ringraziamenti sinceri, come pure al ministro che volle onorare con sentimenti benevoli gli antichi miei servizi, e quelli più recenti dei miei figli, che volenterosi prodi esposero come tanti altri valorosi soldati la loro vita pel Re, per la patria, sentimenti che, mentre rendono omaggio al vero, soddisfano l'animo mio; ringrazio quindi l'onorevole ministro per le parole che volle proferire a questo proposito.

Sono poi come senatore non meno soddisfatto per la speranza che fece nascere in me la fatta dichiarazione, lusingandomi saranno d'or innanzi per cessare le perquisizioni infruttuose, l'arresto di onesti cittadini, che ragione e giustizia vuole siano subito rilasciati, sistema da per se stesso ingiurioso pel cittadino libero che si oltraggia, per la legge che si profana. Che se lo esigesse ancora la gran sentenza, la salute del popolo, legge suprema, si facciano in tali casi le perquisizioni, ma si facciano con conoscenza di causa; e se si dovesse violare il domicilio, sia il Governo sicuro di un risultato che giustifichi l'atto illegale, crudele, evitando così il danno di un passo ingiusto e falso, e si facciano come e da chi prescrive la legge, e con modi degni di un Governo forte e sincero, sempre con quei riguardi che si devono usare con chi non è ancora stabilito colpevole, e non mai come è accaduto a me a Firenze nel pieno della notte dell'11 al 12 di questo mese, la persona, le cose mie, ogni mio scritto, le mie carte in mano di giudici incompetenti, bassi assai, in balia di tre carabinieri, uno travestito in brutti panni, ricusando barbaramente di staccarne uno per cercare istruzioni, nemmeno dopo visto e toccato, per così dire, con mano l'occorso errore, constatato dai titoli letti, da ogni cosa perquisita, e dalle proteste dell'onesto locandiere, che, fatta in tempo ed esatta la consegna, credeva avere diritto all'inviolabilità della casa sua; nessun riguardo nè all'età, ai connotati non confrontanti col triste che si supponeva nelle loro mani, e che il fatto prova che non era nè in Firenze, nè in Toscana, e che la polizia, la meno oculata del mondo, non avrebbe cercato Lungarno, od almeno l'avrebbe cercato con meno rumore, onde non facilitarli lo scampo. Tutto riuscì male, ma era notte...

Lasciamo, come venne detto dall'onorevole ministro, lasciamo pure la colpa del commesso fallo a carico della bassa ed incauta mal diretta polizia toscana, ma io ne ho sofferto, e ne soffro assai. Però, se la disgrazia mia avrà prodotto il risultato che abbiamo dritto di spe-

rare, senz'altro, ricorderò allora con minore dolore le ore tristissime passate in Firenze in quell'orribile notte, non rimesso ancora dall'agitazione in cui mi trovavo, per la grave malattia di mio figlio, presa in servizio; in quella notte, mal desto, senza riguardi, in balia di tre sgarbati agenti di polizia, i quali, sebbene toscani, non avevano al certo letto il bel libro dell'autore fiorentino, e mi sarà di conforto la memoria delle gentili attenzioni, a voi citate ieri l'altro, e che mi è caro il riferire, usatemi dall'ottimo Principe reggente, che, senatore come noi, sentì come noi la gravità del fatto; e mi sarà di compenso e di sollievo il ricordare le parole proferte in Senato dall'onorevole ministro, e più di tutto mi sarà caro il pensiero del maggiore rispetto che ne sarà derivato alla legge, allo Statuto, che vedremo sempre ovunque, giorno e notte, tenuto in quel lustro e valore, quale fu a noi largito dal Re Magnanimo, e quale fu a noi garantito dal prode Re nostro Galantuomo. Nè occorrerà, io spero, d'ora innanzi d'armarci della medaglia rammentata dall'onorevole collega, chè senza il rispetto alle leggi, e calpestando l'invulnerabilità, quella non ha nè forza, nè valore. Che potrebbe mai valere difatti la medaglia, se si tollerassero ancora autorità, che al leggere, all'udire il titolo, la qualità di senatore del regno, vi domandassero, come si domandò a me Lungarno: di qual regno?

Grato pertanto alle proferte parole, confortato dalla speranza che possa il danno da me sofferto giovare altrui, ai miei concittadini, ed avere prodotto maggiore rispetto alle leggi, all'invulnerabilità delle persone, delle cose, sarò allora meno afflitto, meno addolorato pel triste caso. In tale lusinga proverò scordare le ore tristissime passate, il male che ne ebbi, e rammenterò in compenso la benevolenza dell'amico, gli avuti riscontri, ed il bene che spero ne sia derivato ai miei concittadini, ai colleghi, a tutti.

**CASARINI, ministro di grazia e giustizia.** Certamente è deplorabile il fatto a cui si accenna, e sono lieto che l'onorevole senatore abbia dichiarato come per parte del Governo si sia data quella soddisfazione che allo stato delle cose si poteva.

Posso ben assicurarlo del grave rincrescimento nostro per simili fatti, i quali certamente niuno vorrà mai fare risalire al Governo stesso, che ha per base la legalità, fondamento di ogni società civile, di ogni civile reggimento. Il Governo non piegherà mai da questi principii; tuttavolta che vi sia abuso, sta alle leggi il provvedere, sta al potere giudiziario apprezzare i fatti, il che non può farsi fuori di quell'ordine legale che è segnato per la giustificazione o la riprovazione loro.

Quando un abuso si riconosce, e che sia nei limiti delle attribuzioni del potere esecutivo il reprimerlo, esso non tallirà al suo dovere.

Questa è la dichiarazione che mi reco a debito di fare dinanzi al Senato, rappresentando in ciò l'intenzione ferma e decisa del Governo.

**PRESIDENTE.** La parola sarebbe domandata dal senatore Roberto d'Azeglio.

**D'AZEGLIO ROBERTO.** Signori senatori, dacchè l'onorevole ministro della guerra volgeva, or sono pochi giorni, si dignitose e sentite espressioni alla brigata di Savoia per notificarle il dolore che prova l'esercito nell'atto di separarsi dai forti commilitoni che da secoli con noi divisero le fortune e le sventure delle battaglie, la nostra contrada era testimone di uno di quei fatti grandiosi che illustrano la storia dei popoli.

Il pubblico plauso, non che quello della stampa, ci annunciava come già si continuo a migliaia i generosi, fra cui più membri del Parlamento, della magistratura e la maggioranza degli ufficiali di quella brigata, che al mutarsi delle loro sorti politiche mantennero immutabile il senso patrio e, memori del passato, con noi si strinsero spontanei per l'avvenire. Sappiamo anzi che molti già a noi vennero, e molti si preparano a venire da quel lido sì fecondo d'eroi, che salvatori, un tempo, della patria sabauda, levarono oggi la spada a salvare la patria italiana. La risoluzione di quegli uomini benemeriti dimostra come il sentimento nazionale, anzichè in una geografica conformazione della terra, abbia degna sede nella gloria delle tradizioni avite, in una fratellanza più volte socolare, e in quell'antica consuetudine di benevolenza che ai rapporti d'una varia popolazione impronta l'intimità di una sola famiglia.

Alla grandezza dell'atto di quei benemeriti nostri compaesani non deve essere inferiore la grandezza della dimostrazione che fa loro la patria plaudente; e se si dava onorevole cominciato a quelli che da noi si partirono, sembra giusto che facciam degna accoglienza a quelli che con noi rimasero. Il perchè tanto più degna di essi e di noi dovendo essa considerarsi, quanto più elevato sia il grado di chi se ne faccia l'interprete, io propongo al Senato che con una solenne sua risoluzione, la quale troverà eco nel cuore d'ogni membro del Parlamento, come in quello di tutta quanta la nazione, egli voglia manifestare i segni di fratellevole esultanza che in lui destava l'atto di quei magnanimi difensori dell'antico vessillo, di quegli onorandi magistrati e cittadini della Savoia e di Nizza, che dopo avere meritata la nostra ammirazione col valore, colla dottrina, colla lealtà, vollero saldamente mantenuti i potenti legami che a noi li strinsero dalle più remote origini della monarchia.

Fidando nell'adesione di questo augusto Consesso, ove il sentimento nazionale ebbe frequenti le più generose iniziative, e che pure testè mostravasi profondamente commosso dal patetico accento che l'eloquenza del dolore suggeriva ad un illustre nostro collega, io ho l'onore di proporre all'alta sua ratificazione il seguente ordine del giorno:

« Il Senato del regno, accogliendo con senso di patria soddisfazione l'atto memorabile di tanti benemeriti cittadini che, nati nella Savoia e nella contea di Nizza, si mantennero uniti all'antica dinastia, passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE.** Domando se l'ordine del giorno del senatore Roberto d'Azeglio è appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato.)

**FANTI, ministro della guerra.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor ministro della guerra.

**FANTI, ministro della guerra.** Il Governo si associa di gran cuore ai generosi sentimenti manifestati dal senatore Roberto d'Azeglio.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola metterò ai voti l'ordine del giorno di cui si è data testè lettura e che rileggerò. (*Vedi sopra*)

Chi lo approva sorga.

(È approvato all'unanimità.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ESTENDERSI ALLE NUOVE PROVINCIE DELLO STATO LA LEGGE ORGANICA SUL RECLUTAMENTO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porterebbe la discussione in primo luogo del progetto di legge relativo alla conservazione dell'Università di Sassari, ma l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica avendo fatto conoscere che egli era impegnato in una discussione già iniziata presso la Camera dei deputati e che avrebbe desiderato si rimandasse dopo gli altri progetti di legge posti all'ordine del giorno in questa seduta, io pregherei il Senato di volere rivolgere le sue deliberazioni al progetto di legge tendente ad estendere alle nuove provincie dello Stato la legge organica sul reclutamento, progetto del quale il ministro della guerra desiderava si accelerasse la discussione. (*Vedi vol. Documenti, pagine 9<sup>a</sup> e 101.*)

Questo progetto è del seguente tenore. (*Vedi infra*)

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, passerò alla lettura degli articoli:

« Art. 1. La legge organica sul reclutamento del 20 marzo 1854, colle modificazioni delle leggi successive 12 giugno e 13 luglio 1857, sarà resa esecutoria per le leve avvenire nelle nuove provincie dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re provvederà con decreti reali alla promulgazione ed esecuzione degli articoli di leggi, ai quali si riferiscono quelle sul reclutamento, colle modificazioni volute dalla vigente legislazione, e determinerà, secondo la diversità delle provincie e delle leggi amministrative in esse vigenti, i distretti ed i funzionari corrispondenti a quelli indicati nelle predette leggi. »

(È approvato.)

« Art. 3. Parimente con regio decreto sarà determinato il numero, gli stipendi e le indennità dei commissari di leva, occorrenti al reclutamento nelle provincie dell'Emilia e della Lombardia. »

« Il Governo del Re sottoporrà alla sanzione del Parlamento in un col bilancio passivo del 1861 per il Ministero dell'interno la pianta graduale numerica, gli

stipendi e le indennità per i commissari di leva per tutto lo Stato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le leggi, decreti e regolamenti intorno al reclutamento militare che trovansi in vigore nelle provincie di Lombardia, negli ex-ducati di Parma, Modena e nella Toscana, rimangono aboliti appena siano ultimate le operazioni di leva attualmente in corso. »

(È approvato.)

Il Senato si ricorderà che esso ha dichiarato di volere trattare d'urgenza il progetto di legge per la proroga dei termini portati dalla legge 13 luglio 1857 sulle enfiteusi. Se non si fanno osservazioni, dopo lo squittinio si passerà alla discussione di detto progetto di legge, quantunque la relazione sia stata distribuita tardi.

**ARNULFO, segretario,** procede all'appello nominale per lo squittinio.

**PRESIDENTE.** Risultamento dello squittinio:

Il numero dei votanti essendo di 69, 65 furono favorevoli e 4 contrari.

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEI TERMINI PER LA ISCRIZIONE DELLE ENFITEUSI.**

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge per la proroga dei termini portati dalla legge 13 luglio 1857 è così concepito. (*Vedi vol. Documenti, pag. 103 e 105.*)

Dichiaro aperta la discussione.

**FARINA, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Farina.

**FARINA, relatore.** In occasione che l'ufficio centrale trovava sommamente opportuno, ed anzi urgente di consigliare l'approvazione di questa legge, esso credeva però indispensabile altresì di porre il Ministero in avvertenza di un grave inconveniente che si incontra nell'eseguire la legge.

Questo grave inconveniente dipende dallo stato poco lodevole in cui si trovano i registri catastali della maggior parte delle antiche provincie dello Stato.

Assai frequentemente avviene che sui registri medesimi non si trovano intestati gli enfiteuti attuali, ma sono ancora intestati gli enfiteuti antichi: ora a termini della legge relativa al riscatto delle enfiteusi è prescritto che, onde il direttario possa conservare intatto il diritto di comproprietà che ha sullo stabile enfiteutico, debba adempiere alle formalità delle quali darò lettura, come si trovano espresse nell'articolo della legge stessa. Egli deve cioè far iscrivere il proprio nome rimpetto a quello dell'utilista, e più in apposita colonna far iscrivere sotto il suo proprio nome i numeri dei catasti dei beni dei quali è direttario. È questa la duplice iscrizione alla quale accenna il paragrafo menzionato nel progetto di legge che ci è proposto di votare.

In difetto di esecuzione di questa formalità la legge

commina la decadenza, per così dire, del diritto di proprietà nei termini seguenti: « In difetto dell'iscrizione e trascrizione sopra prescritte i vincoli e i rapporti dipendenti dalle concessioni i quali continueranno a sussistere fra i direttari e gli utilisti non avranno alcun effetto in pregiudizio dei terzi i quali avessero presa ipoteca prima della iscrizione e trascrizione eseguite dopo detta scadenza. »

Ne segue che il direttario attualmente non potendo effettuare l'iscrizione del suo nome a fianco del nome dell'utilista, perchè l'utilista non si trova intestato nei libri dei trasporti, viene esposto ad essere spogliato della proprietà diretta dal creditore dell'utilista col quale debba per avventura concorrere in occasione di espropriazione forzata. Siccome questo caso è affatto indipendente dalla sua volontà, vede il Senato quanto sarebbe ingiusto, che un direttario si trovasse privato dei propri diritti per non avere adempiuto a due formalità che è nell'assoluta impossibilità di eseguire, atteso, ripeto, il deplorabile stato nel quale si trovano i catasti attuali.

L'ufficio centrale credette quindi opportuno di far notare questa circostanza al signor guardasigilli, acciò approfittando della proroga che si tratta di votare col progetto di legge attuale, potesse studiare modo di proporre una disposizione di legge per la quale, ove i direttari siano nell'impossibilità di adempiere al prescritto della legge medesima, non corrano rischio di perdere i loro diritti di comproprietà nel caso che si trovino a concorso con creditori che avessero preso iscrizioni ipotecarie.

L'ufficio centrale credette pure di chiamare l'attenzione del signor guardasigilli sopra una seconda avvertenza, la quale può forse essere oggetto di semplice disposizione regolamentare.

Gli uffici di trascrizione, quando si presenta un titolo per farlo trascrivere, lo ritengono presso di loro. Succede non di rado che le copie dei titoli che si presentano per la trascrizione sono, trattandosi principalmente di titoli molto antichi, difficilissime a procurarsi, di maniera che non è infrequente il caso che il direttario per fare eseguire la trascrizione del titolo sia obbligato a privarsi di quell'unica copia che ha, senza che sappia come procurarsene un'altra. Questo inconveniente si potrebbe facilmente ovviare autorizzando gli uffici di trascrizione, quando ne vengano richiesti, a trascrivere essi medesimi la copia che viene loro presentata, e restituire poi, contro il conveniente corrispettivo, la copia al direttario che la presentò.

Mediante queste due avvertenze l'ufficio centrale del resto credette di proporre al Senato, come si legge nella relazione, l'approvazione del progetto di legge.

**CANNINI, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CANNINI, ministro di grazia e giustizia.** Saviamente l'ufficio centrale, prendendo ad esame il disegno di legge di cui si tratta, si occupò della pratica esecuzione non

tanto di esso quanto segnatamente della legge del 13 luglio 1857, affinché se mai vi fossero degli inconvenienti ai quali si riconoscesse necessario di ovviare, durante l'anno di proroga domandato, si potesse a questi portare rimedio.

Innanzitutto io prendo atto di ciò, in quanto esso dimostra come bene avvisasse il Governo di presentare questo progetto di legge e di domandare questa proroga, la quale non solo dà opportunità ai direttari e agli utilisti di provvedere ai loro interessi nel senso della legge 13 luglio 1857, ma concede inoltre al Governo di esaminare quegli inconvenienti che per avventura potesse presentare l'esecuzione di questa stessa legge.

Debbo però osservare essere questa la prima volta che sentirebbe il Ministero elevarsi la proposta difficoltà; cosicchè è pur da credersi, giacchè in tre anni decorsi non se ne ebbe sentore, che la medesima veramente non sia per presentarsi con tale frequenza da richiedere legislativi o governativi provvedimenti.

La quistione qual è? Essa è che per avventura il direttario non possa conoscere, per le irregolarità del catasto, l'utilista, in relazione al fondo entitativo, sopra cui deve egli far seguire l'iscrizione... (*Il senatore Farina fa cenno di denegazione*)

Mi pare che fosse questa la difficoltà cui accennava l'onorevole preopinante.

**FARINA, relatore.** Mi perdoni. Non è che non si conosca l'utilista; si è che non lo si trova iscritto a catasto. Ora, non essendo indicato nel catasto, come si farà ad iscriverne? È un inconveniente che è succeduto a me, quindi l'onorevole guardasigilli vede che è pratico e non immaginario. Come farà, ripeto, il direttario ad iscrivere il nome proprio a fianco di quello dell'utilista, quando il nome di quest'ultimo non è a catasto?

Dappoichè ho la parola, se l'onorevole guardasigilli mi permette, risponderò anche all'altra osservazione testè fatta, che cioè l'inconveniente non si fosse finora verificato.

Esso non poteva verificarsi se non se in quel lasso di tempo in cui era già scaduto il termine del riscatto. Perciò fino a tanto che non fosse scaduto questo termine assegnato agli utilisti, i direttari non erano obbligati a far niente, e la loro obbligazione di adempiere a questa iscrizione non cominciava che al momento in cui era cessato il diritto negli utilisti di operare il riscatto. Vede pertanto l'onorevole guardasigilli, che se l'inconveniente da me accennato, non è stato denunciato prima, si è perchè non si era presentata ancora l'occasione di riconoscerlo: giacchè, ripeto, non lo si poteva riconoscere, se non quando cominciò l'obbligo nei direttari di far iscrivere il loro nome nel catasto a fianco di quello degli utilisti.

**CANNINI, ministro di grazia e giustizia.** Dirò adunque che non risultando dal catasto il nome dell'utilista, non potrebbe il direttario, per mancanza di questa necessaria nozione, iscriverne il proprio nome nel senso voluto dalla legge. A tale riguardo io osservo che potrà

• verificarsi simile caso, ma per certo non ne deriva una impossibilità assoluta, ma solo una difficoltà, e questa non generalmente, ma solo in certe determinate circostanze.

Quindi il Ministero, ora che questo inconveniente si è denunziato, si occuperà certo di esaminare la cosa e di provvedervi per fare cessare le pratiche difficoltà le quali non si potessero giudiziariamente od indipendentemente dal suo concorso riparare. Quanto poi al dire che per l'addietro non si sarebbe presentato il caso, io osservo che se non fosse della legge di cui è ora proposto il disegno, e mercè la quale il termine che scadebbe il 13 luglio si prorogherà di un anno, i direttari ne avrebbero avuto il danno a cui accenna l'onorevole Farina; il perchè non essendosi mosso reclamo, sebbene ne fosse il caso, egli è veramente a dirsi che quell'inconveniente non sia di tanta frequenza.

Comunque, il Ministero provvederà a che sia bene studiata la cosa nei singoli fatti e nelle singole provincie, imperocchè sa il Senato quanto in questa materia, da una provincia all'altra, siano diverse le condizioni giuridiche e dei catasti.

Quanto poi all'inconveniente che succederebbe a chi consegnasse il suo titolo da che non lo potrebbe più riavere, si vedrà come si possa a ciò riparare e se lo si possa con semplici istruzioni; in quanto che essendo solo copie quelle che dal direttario si hanno, ove questi non consegnasse le medesime, ma solo una copia di esse, queste non potrebbero a termini delle leggi generali produrre alcun effetto. Del resto non mancherò di tenere questa osservazione del relatore Farina nel debito conto per quei provvedimenti che potessero riconoscersi opportuni.

**FARINA, relatore.** Ringrazio il signor ministro anche a nome dell'ufficio centrale delle dichiarazioni state fatte.

**LAURE.** Prendo la parola per confermare anch'io quanto ha esposto il senatore Farina sulla irregolarità dei catasti. Parlando di uno dei comuni nei quali posseggo, dirò che la cosa era giunta a tale confusione che si dovette rinnovare i catasti e l'operazione si fa tuttora. Ed appunto i grandi errori sono nelle piccole partite dei contadini, i quali trascurano, moltissimo, nel fare le divisioni, di farle iscrivere, spesso volte dando anche una pezza in dote senza farne il trapasso, e così hanno prodotto una confusione grandissima.

Io poi vedendo le buone intenzioni del signor guardasigilli, nel supposto che possa trovare argomento nella proposizione dell'ufficio centrale, di cui ho l'onore di far parte, per proporre qualche mozione legislativa, lo pregherei anche di un'altra cosa. Le ragioni per le quali il Governo ha trovato di prolungare i termini alla trascrizione sono le stesse che hanno impedito che molte affrancazioni abbiano potuto verificarsi.

C'è difficoltà di rinvenire i titoli, difficoltà di appurare i fondi che devono essere affrancati; aggiungerò difficoltà di avere le approvazioni per i corpi morali che ne sono in gran parte direttari nella provincia di Vo-

ghera, alla quale allude il senatore Farina, come quelli nei quali ho anch'io qualche possidenza, ove i  $\frac{5}{6}$  dei direttari sono corpi morali ecclesiastici appartenenti alla Lombardia.

Tutti questi hanno voluto molti requisiti e perizie regolari, e più ci volle l'approvazione dell'autorità tutoria; dimodochè io posso assicurare l'onorevole guardasigilli, che una grande quantità di affrancazioni, che sta pure nella volontà dei livellari di eseguire, non sono ancora state eseguite.

Ora si è verificato una sospensione di affrancazioni dipendenti dalla cessazione della facilitazione fiscale, finanziaria che la legge aveva accordato, entro certi termini. Si tratta di piccole partite, come sono quelle che in generale hanno canoni di 5, 6, 7, 8 e 10 lire, e qualche volta anche meno; la spesa dell'atto è una cosa importantissima perchè rappresenta una parte proporzionalmente rilevantissima.

Se è già rilevante adesso che non vi è che un diritto fisso e la spesa del rogito notarile, tanto più lo sarà quando bisognerà pagare un diritto di insinuazione, e per questa povera gente sarà una grande calamità; perchè saranno ridotti a non poter affrancare i loro beni per la difficoltà di fare questo pagamento.

La mia preghiera adunque tendeva a ciò che quando l'onorevole guardasigilli trovasse opportuno di proporre qualche misura legislativa, che si riferisse appunto a queste affrancazioni e alle operazioni che ne sono la conseguenza, volesse anche avere la bontà di richiamare in vita ancora per tre mesi o per un semestre le facilitazioni finanziarie che erano state accordate in origine, lo che farebbe andare a luogo tante affrancazioni che rimangono sospese, e sarebbero quindi inutili le trascrizioni le di cui difficoltà furono così bene esposte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

**CASIMIR, ministro di grazia e giustizia.** L'istanza dell'onorevole senatore deve certamente essere studiata onde apprezzare le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Veramente, non trovandosi oggi all'ordine del giorno il presente disegno di legge, nè essendo stato prevenuto di questa incidentale istanza, non ho potuto calcolarne la portata, o l'opportunità di provvedere. Certo, se ne avessi avuto notizia non avrei mancato di procurarmi quegli schiarimenti e quelle nozioni di fatto che erano necessarie perchè potessi con conoscenza dei pratici risultamenti del sistema proposto rispondere. Non posso quindi in questo momento prendere alcuna formale impegno; solo prometto che se riconoscerò che da esso non vengano soverchi carichi alla pubblica amministrazione, e ne sentano i privati vantaggio, sarò ben lieto di secondare le istanze dell'onorevole proponente.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda più la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

• Art. 1. I termini stabiliti dal secondo alinea dell'articolo 14 della legge 13 luglio 1857 per la iscrizione e per la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, e dal successivo articolo 15 per la

istituzione del giudizio, stati prolungati colle leggi del 26 giugno 1858 e del 25 giugno 1859, sono prorogati di un anno, decorribile dalla scadenza dei rispettivi termini prorogati. »

(È approvato.)

« Art. 2. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione. »

(È approvato.)

Ora verrebbe in discussione la seconda legge presentata dal guardasigilli per la quale aveva pure domandata la dichiarazione d'urgenza: la proroga, cioè, dei termini ai procuratori per prestare la malleveria. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli e li metterò ai voti.

« Art. 1. Il termine fissato dall'articolo 66 della legge del 16 aprile 1859 ai procuratori esercenti per prestare la malleveria è prorogato di sei mesi. »

(È approvato.)

« Art. 2. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione. »

(È approvato.)

**PROGETTI DI LEGGE: 1° FERROVIA DA ALZO A NOVARA; 2° PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI GENOVA; 3° NUOVE CALATE NEL PORTO DI GENOVA.**

**FARINI, ministro dell'interno.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'interno ha la parola.

**FARINI, ministro dell'interno.** Per commissione del mio collega il ministro dei lavori pubblici ho l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge, uno per la concessione di una ferrovia dalla cava d'Alzo a Novara (Vedi vol. *Documenti*, pag. 151); l'altro per il prolungamento del molo nuovo di Genova (Vedi vol. *Documenti*, pagine 184 e 186); il terzo per adattamento di nuove calate e ponti sporgenti nel porto di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 183 e 186.)

Tutti e tre questi progetti di legge hanno già avuta l'approvazione dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro dell'interno della presentazione di questi progetti di legge per parte del suo collega dei lavori pubblici.

Si procede ora all'appello nominale per lo scrutinio segreto separato sopra i due progetti di legge testè votati.

**D'ADDA, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 70

Voti favorevoli . . . . . 69

Voti contrari . . . . . 1

(Uguale per ambo i progetti.)

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA ATTUAZIONE IN TOSCANA DELLE LEGGI SARDE SULLA STAMPA.**

**PRESIDENTE.** Ora stando all'ordine del giorno, viene in discussione il progetto di legge per l'attuazione in Toscana delle leggi sarde sulla stampa. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 106 e 113.)

Si dà lettura del progetto di legge.

**ARNULFO, segretario,** legge il progetto. (Vedi *infra*)

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Avranno vigore in Toscana, colle modificazioni ed aggiunte di cui nei seguenti articoli, le leggi sarde sulla stampa 26 marzo 1848, e 26 febbraio 1852, la legge correlativa 20 giugno 1858, non che per l'esecuzione delle leggi medesime e, per quanto possa essere necessario al loro effetto, la legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859. »

(È approvato.)

« Art. 2. La presentazione degli stampati, voluta dall'articolo 7 di detta legge 26 marzo 1848, dovrà farsi ai regi procuratori, ai quali spetta promuovere nei singoli casi l'azione penale per la repressione dei delitti di stampa.

« Quanto alle pubblicazioni periodiche, la consegna prescritta dall'articolo 42 si eseguirà all'ufficio del regio procuratore, e, nei luoghi ove questo non risiede, alla autorità giudiziaria locale per essere trasmessa al regio procuratore.

« La copia degli stampati che deve essere consegnata agli archivi di Corte, giusta l'articolo 8, sarà nel termine ivi prefisso rimessa al regio procuratore cui incombe curarne la trasmissione agli archivi di Corte. Quella che, a mente dello stesso articolo, deve consegnarsi alla biblioteca della Università, sarà invece consegnata alla biblioteca del capoluogo del circondario in cui è seguita la pubblicazione.

« Dalle stamperie situate fuori di Firenze un'altra copia sarà colle stesse norme dovuta alla biblioteca Magliabechiana. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le provocazioni a delinquere prevedute dall'articolo 13 della detta legge sulla stampa saranno punite col carcere estensibile ad un anno e con la multa sino a lire italiane 2000, se il reato a cui si provoca porterebbe, secondo il Codice penale toscano, a una pena superiore al carcere; col carcere estensibile a tre mesi e con una multa sino a lire italiane 500 se porterebbe alla pena del carcere; e finalmente con una multa sino a lire italiane 100 se porterebbe ad una pena inferiore. »

(È approvato.)

« Art. 4. Agli articoli dell'antico Codice penale sardo, ai quali è fatto rinvio dagli articoli 14, 16, 27 e 28 di

detta legge sulla stampa, si intenderanno surrogati pel corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano, cioè:

« Agli articoli 183 e 184, citati nell'articolo 14 di detta legge, gli articoli 96, 111, § 1, e 112, § 1 del Codice penale toscano;

« Agli articoli 164 e 165 citati nell'articolo 16, l'articolo 137, § 1 del Codice penale toscano;

« All'articolo 617, citato nell'articolo 27, l'articolo 367 del Codice penale toscano;

« Agli articoli 616, 618 e 620, citati nell'articolo 28, gli articoli 366, 368, § 3, e 368, §§ 1 e 2 del Codice penale toscano. »

(È approvato.)

« Art. 5. In tutti i casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano pene di polizia, cioè gli arresti o la ammenda, verrà sostituita agli arresti la multa da lire 50 fino a lire 100, all'ammenda la multa sino a lire 50, da regularsi, tanto in questi, quanto in tutti gli altri casi contemplati nella presente legge, secondo le norme stabilite dall'articolo 22 del Codice penale toscano. »

(È approvato.)

« Art. 6. La cognizione dei reati preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 di detta legge sulla stampa appartiene alle Corti d'assise coll'intervento dei giurati.

« La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze ordinarie. »

(È approvato.)

« Art. 7. Nelle giurisdizioni delle Corti di appello di Firenze e di Lucca è stabilita una Corte d'assise, la quale giudicherà permanentemente nel luogo di sua residenza e verrà composta e convocata nei modi prescritti nella legge sull'ordinamento giudiziario dagli articoli 42 all'articolo 50 inclusivamente.

« Le attribuzioni, che a norma del precitato articolo 50 sono devolute ai segretari della Corte d'appello e loro sostituti, verranno in Toscana affidate ai cancellieri delle Corti stesse e loro coadiutori. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le giurisdizioni delle Corti di appello di Firenze e di Lucca saranno divise in circoli con un decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 9. Alla cognizione dei reati di stampa interverranno i giurati di quel circolo ove il delitto sarà stato commesso, e la loro indennità, nei congrui casi, sarà regolata in ordine all'articolo 231 della legge sull'ordinamento giudiziario. »

(È approvato.)

« Art. 10. Per la elezione dei giurati, la formazione delle liste e la composizione definitiva dei giurati, si osserveranno le norme segnate nelle sezioni 2 e 3, capo 4, e nelle disposizioni finali e transitorie della legge sull'ordinamento giudiziario.

« A un tale effetto le attribuzioni che in essa legge sono deferite ai sindaci, alle Giunte municipali, ai governatori o intendenti, ai Consigli di Governo e alle

Commissioni o deputazioni provinciali, spettano rispettivamente ai gonfalonieri, ai collegi dei priori, ai prefetti sotto-prefetti, o governatori civili e militari di Livorno e dell'isola dell'Elba, ai Consigli di prefettura o di Governo, e ad una Commissione composta di tre consiglieri del Consiglio compartimentale, fra i quali il più anziano avrà la presidenza, e di altri due membri come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

« Sono applicate al circolo di Firenze le disposizioni speciali contenute negli articoli 69 e 70 della suddetta legge, concernenti i circoli delle assise di Torino, Milano e Genova. »

(È approvato.)

« Art. 11. L'istruzione scritta degli atti, le citazioni e le forme dei pubblici giudizi avranno luogo secondo gli ordinamenti di procedura penale vigente in Toscana, ferme, quanto al procedimento avanti le Corti d'assise, le disposizioni degli articoli 63 e seguenti della legge sarda sulla stampa del 26 marzo 1848, ad eccezione delle due prime parti dell'articolo 73, e dell'articolo 76 della legge stessa, che sono abolite. »

(È approvato.)

« Art. 12. Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i giurati sono ingannati sul punto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra Sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

« Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunciata.

« Dopo la dichiarazione dei secondi giurati la Corte è tenuta a pronunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima. »

(È approvato.)

« Art. 13. Se l'incolpato si rende contumace al giudizio avanti la Corte d'assise, questa pronuncia senza intervento dei giurati.

« Allorchè per altro siasi fatta opposizione alla sentenza contumaciale, la Corte giudicherà coll'intervento dei giurati se l'opponente comparisce; se questi non comparisce, la Corte, senza intervento dei giurati, ordinerà l'esecuzione della prima sentenza. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le sentenze pronunciate in Toscana per reati di stampa non avranno altro rimedio se non quello del ricorso in Cassazione, secondo le norme ivi vigenti.

« La decisione però dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso. »

(È approvato.)

« Art. 15. Il carcere in tutti i casi previsti nella presente legge sarà scontato in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario, ed in luogo sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti di reati comuni. »

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1860

(È approvato.)

« Art. 16. Il reato contemplato dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1858 sarà punito colla detenzione del condannato in un castello od in altro forte del regno per un tempo non minore di anni tre e non maggiore di anni dieci.

« Art. 17. La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

ANNULFO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	71
Voti favorevoli . . . . .	68
Voti contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

**PRESIDENTE.** Rimarrebbero all'ordine del giorno altri due progetti di legge, uno relativo all'Università di Cagliari e l'altro per maggiori spese.

Mi duole che il ministro avendomi fatto sentire il desiderio di essere presente alla discussione egli non sia ancora in questo momento presente...

Voci. A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Resta allora stabilita la seduta pubblica a domani alle ore due.

L'ordine del giorno comprenderà oltre i due succitati progetti, quello che è ora in corso di stampa che riguarda lo stabilimento di fari in Sardegna.

La seduta è levata alle 4 1/4.